

PARTE SPECIALE E

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON

SOGGIORNO IRREGOLARE

1. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale è stato modificato dalla Legge n. 161/2017.

In particolare, il nuovo art. 25 duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Conseguentemente, i reati in materia, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- art. 22, comma 12-bis (D. Lgs. n. 286 del 1998): utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
- art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 (D. Lgs. n. 268 del 1998): condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha recepito la Direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

La Legge n. 161/2017 rubricata “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle altre norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n. 258 del 4 novembre 2017)*” ha disposto, con l’art. 30, comma 4, l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’art. 25-duodecies del Decreto, con i quali è stato ampliato il novero di reati presupposto ed inasprito il trattamento sanzionatorio.

Pertanto, in ragione dei richiami normativi contenuti nell’art. 25-duodecies del Decreto, l’ente che utilizza alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto, nei limiti dettati dall’art. 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2 AREE DI RISCHIO

Fermo restando che ad oggi la Società non annovera alle proprie dipendenze alcun cittadino straniero (nell’accezione rilevante ai fini del reato in commento), in un’ottica prudenziale la Società ritiene opportuno individuare qui di seguito le aree di attività a rischio che presentano o che potrebbero presentare profili di maggiore criticità in relazione al reato in parola:

- selezione e assunzione del personale; e
- gestione del personale.

1.3. PRINCIPI DI CONDOTTA ALL’INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

Fermo quanto detto al precedente paragrafo in relazione alla sostanziale irrilevanza (quanto meno allo stato attuale) del reato *de quo*, la Società ritiene opportuno ricordare,

in via generale, che ai Destinatari è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dall'art 25-duodecies del Decreto.

1.3.1 PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Coerentemente con i principi deontologici che ispirano la Società, ai Destinatari è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

1.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI CONDOTTA

Le regole riportate nel precedente Paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale di Molini Lario.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili dell'assunzione del personale, in modo da garantire – in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di lavoro presso la Società di un permesso di soggiorno in corso di validità e degli altri requisiti che consentono di proseguire nel rapporto lavorativo;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che siano privi del permesso di soggiorno, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di fornire personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle

norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;

- segnalare anche all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate.

Chiunque operi nell'ambito della selezione del personale ovvero abbia modo di intervenire nel processo di assunzione di nuovo personale è tenuto a verificare che nei contratti con i lavoratori e con le agenzie di somministrazione di manodopera siano inserite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello.

1.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne di assunzione e mantenimento alle dipendenze di cittadini stranieri;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.